

**ALLEGATO A**

**BANDO ATTUATIVO DELL'INTERVENTO**

**SRD08 – “INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE  
CON FINALITA' AMBIENTALI”**

**AZIONE 3) “INFRASTRUTTURE IRRIGUE E DI  
BONIFICA”**

**ANNUALITA' 2024**

## INDICE

<b>1. Finalità e risorse</b> .....	4
1.2 Finalità e obiettivi .....	4
1.2 Dotazione finanziaria.....	4
1.3 Intensità del sostegno.....	5
1.4 Massimali e minimali.....	5
<b>2. Richiedenti/Beneficiari</b> .....	5
2.1 Requisiti dei Richiedenti/Beneficiari .....	5
2.2 Condizioni di accesso relative al richiedente/beneficiario.....	5
2.3 Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno .....	7
2.4 Impegni.....	7
<b>3. Interventi finanziabili e spese ammissibili</b> .....	9
3.1 Investimenti finanziabili.....	9
3.2 Condizioni di ammissibilità per gli investimenti in infrastrutture irrigue.....	11
3.3 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili.....	13
3.4 Investimenti/spese non ammissibili .....	14
3.5 Valutazione di congruità e ragionevolezza .....	15
3.6 Localizzazione delle operazioni di investimento .....	15
3.7 Cumulabilità .....	16
3.8 Cantierabilità degli investimenti.....	16
3.9 Norme di protezione ambientale.....	16
3.10 Proprietà pubblica delle opere eseguite.....	17
3.11 Altri obblighi .....	17
<b>4. Criteri di selezione</b> .....	18
<b>5. Durata e termini di realizzazione del progetto</b> .....	20
5.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività .....	20
5.2 Termine finale .....	20
<b>6. Modalità di presentazione della domanda di sostegno</b> .....	20
6.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno....	21
6.2 Contenuti della domanda di sostegno .....	21
6.3 Integrazione della domanda di sostegno .....	23
6.4 Elenco delle domande ricevibili.....	23
6.5 Approvazione dell'elenco delle domande ricevibili .....	24

6.6 Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno .....	24
6.7 Atto di assegnazione dei contributi .....	24
6.8 Approvazione della graduatoria .....	25
<b>7. Varianti in corso d'opera ed adattamenti tecnici .....</b>	<b>26</b>
<b>8. Erogazione dell'anticipo .....</b>	<b>26</b>
<b>9. Erogazione del saldo e rendicontazione delle spese .....</b>	<b>26</b>
<b>10. Sanzioni e riduzioni .....</b>	<b>26</b>
<b>11. Informativa privacy (Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati") .....</b>	<b>27</b>
<b>12. Responsabile del procedimento .....</b>	<b>28</b>
<b>13. Disposizioni finali .....</b>	<b>28</b>

# 1. Finalità e risorse

## 1.2 Finalità e obiettivi

L'intervento denominato SRD08 "Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali", di cui all' art. 73 del Reg. (UE) n. 2021/2115 (PS PAC), contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 4 e 5 del Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027, approvato dalla Commissione europea e ha come obiettivo specifico lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali (agricole e non), delle comunità rurali nonché dell'intera società, con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale.

L'intervento SRD 08 del Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 prevede di implementare le seguenti tipologie di investimento in infrastrutture con finalità ambientali:

Azione 1) viabilità forestale e silvo-pastorale;

Azione 2) produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo;

Azione 3) infrastrutture irrigue e di bonifica.

Con il presente bando si dà attuazione all'Azione 3) dell'intervento, che prevede il sostegno agli investimenti sulle infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a:

- la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture extra aziendali per l'irrigazione, tenuto conto della necessità di garantire che gli investimenti siano in linea con l'obiettivo dell'Unione di conseguire o mantenere uno stato buono dei corpi idrici e che l'utilizzo delle acque in agricoltura non ne pregiudichi l'attuazione.
- la manutenzione straordinaria ad opera degli enti irrigui del reticolo artificiale di pianura, aventi finalità di irrigazione e bonifica, allo scopo di mantenere o creare la fornitura di servizi ecosistemici legati agli ecosistemi acquatici;
- il riutilizzo dei reflui a scopo irriguo;
- la creazione e il miglioramento di invasi collettivi;
- la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue che non comportano un aumento netto della superficie irrigata, in particolare di nuove opere finalizzate all'infrastrutturazione collettiva di un'area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento.

Il bando è stato elaborato in conformità con i seguenti documenti:

1. "Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027, versione 3.2", approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2023) 6849 final del 30/09/2024 (di seguito indicato con il termine "PSP");
2. "Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027" versione 4 – luglio 2024, approvato con DGR n. 947 del 05/08/2024 (di seguito indicato con il termine "CSR");
3. "Documento attuativo Competenze" approvato con DGR n. 1582/2023 e modificato con DGR n. 742 del 25/06/2024 (di seguito indicato con il termine "Documento Competenze");
4. "Documento attuativo - Disposizioni Comuni per gli interventi di investimento materiali e immateriali. Versione 1" approvato con Delibera di Giunta Regionale 27 dicembre 2022, n. 1534 approvato con DGR n. 742 del 25/06/2024 (di seguito indicato come "Disposizioni comuni");
5. "Disposizioni Comuni - Domande di pagamento" approvato con Decreto del Direttore Artea n. 2427 del 29/07/2024 (di seguito indicate come "Disposizioni comuni domande di pagamento");
6. "Disposizioni specifiche per l'attuazione dell'intervento SRD08 – Azione 3) "Investimenti irrigui e di bonifica" approvato con DGR n. 1440 del 02/12/2024 (di seguito indicate come "Disposizioni specifiche").

## 1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando è pari a **7 milioni di euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

## **1.3 Intensità del sostegno**

Il sostegno pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale. In linea con quanto previsto nella scheda di intervento del PSP e del CSR per le operazioni di investimento finanziate ai sensi del presente atto è previsto una intensità di sostegno pari al 100% del valore della spesa ammissibile.

## **1.4 Massimali e minimali**

Così come previsto nel PSP e nel CSR, ai sensi del presente bando non sono ammissibili operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile per beneficiario sia superiore a € 2.000.000,00 .

Un beneficiario può presentare più di una domanda di sostegno, fermo restando l'importo massimo complessivo concedibile di 2.000.000,00 € per beneficiario.

Non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento per le quali la spesa ammissibile per ciascuna domanda di sostegno sia inferiore a € 200.000,00.

La domanda di sostegno è esclusa dal finanziamento qualora la spesa ammissibile, richiesta o determinata in fase di istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda la cui spesa ammissibile, richiesta o determinata in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo, purché gli obiettivi previsti dal progetto iniziale siano comunque raggiunti.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero si applicano le disposizioni di cui al paragrafo "Approvazione della graduatoria" del documento "Disposizioni Comuni", richiamate al paragrafo "Approvazione della graduatoria" del presente bando.

## **2. Richiedenti/Beneficiari**

### **2.1 Requisiti dei Richiedenti/Beneficiari**

Così come indicato nella scheda dell'intervento SRD08 del PSP e del CSR, sono ammessi a presentare domanda di sostegno e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso gli Enti irrigui che hanno competenza nella distribuzione dell'acqua per l'irrigazione e svolgono attività di gestione e controllo delle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli.

Sono ammessi pertanto a beneficiare del sostegno:

- i Consorzi di Bonifica istituiti con la legge regionale n. 79/2012
- i Consorzi di Bonifica interregionali
- l'Ente Acque Umbre Toscane (EAUT)

E' escluso l'accesso al sostegno per le aziende agricole, sia singole che associate.

### **2.2 Condizioni di accesso relative al richiedente/beneficiario**

Per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere il relativo pagamento i richiedenti devono dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevoli che devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- 1) non aver ottenuto altri finanziamenti pubblici sulle stesse spese ammissibili oggetto della domanda di sostegno. Il richiedente che successivamente alla presentazione della domanda di sostegno ottenga/abbia ottenuto la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sulle stesse spese ammissibili, prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSP deve rinunciare all'altro contributo ottenuto, oppure rinunciare totalmente o in parte al contributo richiesto nella domanda di sostegno relativa al presente bando;
- 2) realizzare gli investimenti oggetto della domanda di sostegno su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";
- 3) documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nel rispetto di quanto indicato in merito nelle "Disposizioni comuni".
- 4) essere adempienti, ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell'art. 154, comma 3 bis del dlgs. 152/2006, con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche), come previsti dalle Linee guida di cui al DM Mipaaf 31/07/2015 e dai successivi regolamenti regionali di recepimento. Tale condizione è riscontrabile anche dal campo "adempienza SIGRIAN volumi" della banca dati DANIA.
- 5) essere in regola, nei modi e nei termini fissati dalle disposizioni in materia, con il pagamento del canone irriguo, per i titolari di concessione di derivazione di acque pubbliche, o del corrispettivo irriguo previsto dal rapporto di convenzione stipulato con il titolare della concessione di derivazione, con esclusivo riferimento alle acque che alimentano l'impianto oggetto di investimento.

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno il requisito di cui al:

- punto 1) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti;
- punto 2) deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno e si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica dei titoli di possesso;
- punto 3) deve essere posseduto e verificato prima della presentazione della domanda di sostegno e prima dell'emissione dell'atto di assegnazione del contributo;
- punto 4) deve essere posseduto all'atto della presentazione della domanda di sostegno e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi;
- al punto 5) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al:

- punto 1) (cumulabilità) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi;
- punto 3), la mancata costituzione del fascicolo aziendale non permette la presentazione della domanda di sostegno. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo "Fascicolo elettronico aziendale" del documento

“Disposizioni comuni”, il fascicolo aziendale, dopo la sua costituzione, deve essere aggiornato, con riferimento esclusivo agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di sostegno. Il suo mancato aggiornamento comporta la sospensione dell'ammissibilità al contributo fino alla sua regolarizzazione che dovrà avvenire entro e non oltre il termine fissato dagli Uffici competenti per l'istruttoria nell'ambito delle eventuali richieste di integrazione. In merito alla fase di pagamento si rinvia a quanto previsto nel paragrafo “Modalità di presentazione e sottoscrizione domande di pagamento” del documento “Disposizioni comuni domande di pagamento” adottato da Artea.

- punto 4) (adempienza SIGRIAN) porta all'esclusione della domanda di sostegno;
- punto 5) (canone irriguo/ corrispettivo irriguo) prima dell'emissione dell'atto di assegnazione comporta l'ammissibilità degli investimenti in forma condizionata alla verifica che a saldo il soggetto risulti regolare con i pagamenti del canone irriguo /corrispettivo irriguo. Nel caso in cui il soggetto a saldo non risulti in regola con i pagamenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo paragrafo “Condizioni per il pagamento del sostegno” del presente bando a cui si rinvia.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 2) si rimanda al paragrafo “Possesso dell'UTE/UPS” del documento “Disposizioni Comuni” e a quanto previsto nelle “Disposizioni per il pagamento del sostegno” per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

## **2.3 Condizioni del beneficiario per il pagamento del sostegno**

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento del sostegno, devono soddisfare quanto previsto nei precedenti paragrafi “Requisiti dei Richiedenti/Beneficiari” e “Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari”.

Nel caso venga riscontrata una eventuale inadempienza collegata al mancato pagamento del canone irriguo/corrispettivo irriguo (punto 5 del precedente paragrafo “Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari”) in fase di istruttoria della domanda di pagamento, questa deve essere comunicata al beneficiario affinché si metta in regola nei modi e nei termini fissati dalle disposizioni in materia, prima dell'emissione dell'atto di approvazione della liquidazione.

## **2.4 Impegni**

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente si impegna a:

1. produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo “Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione” del documento “Disposizioni comuni”;
2. garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte al paragrafo “Possesso di UTE/UPS” del documento “Disposizioni comuni” e al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” del documento “Disposizioni comuni domande di pagamento”;
3. mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento a saldo e fino alla conclusione degli impegni le disposizioni contenute nel documento “Disposizioni comuni” e nel documento “Disposizioni comuni domande di pagamento”;
4. nel caso di ammissione a contributo della domanda di sostegno, rispettare quanto previsto al paragrafo “Cumulabilità” del presente bando, fino a tutto il periodo di impegni ex post di cui al paragrafo “Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione” del documento “Disposizioni comuni”;

5. garantire le condizioni di cantierabilità previste nel paragrafo "Cantierabilità degli investimenti pubblici e privati" delle "Disposizioni Comuni";
6. rispettare le disposizioni contenute al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni", in caso di varianti e/o di adattamenti tecnici;
7. presentare apposito atto di impegno, nei casi previsti dal bando per i beneficiari pubblici;
8. comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo " Cambio del beneficiario" del documento "Disposizioni Comuni", gli eventuali cambi di beneficiario;
9. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
10. rispettare le disposizioni contenute nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle "Disposizioni comuni domande di pagamento";
11. aggiornare il fascicolo aziendale elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria delle domande presentate;
12. presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe nei modi e nei termini definiti al paragrafo "Proroga dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni";
13. rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni domande di pagamento";
14. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
15. rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa unionale, nazionale, regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
16. rispettare gli obblighi in materia di pubblicità di cui al paragrafo "Altri obblighi" del presente bando;
17. realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
18. garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni";
19. mantenere attiva la concessione/ convenzione fino alla conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni";
20. richiedere il rinnovo della concessione/convenzione, entro il termine di scadenza previsto in ciascuna di esse, qualora tale scadenza non garantisca una durata sufficiente per coprire la conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni" o ricorrono altre condizioni che ne rendono necessario il rinnovo;
21. aggiornare in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi all'intervento oggetto del finanziamento e a opere già esistenti a qualunque titolo afferenti all'intervento oggetto del finanziamento, secondo le specifiche disponibili al seguente link (<https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/>);
22. aggiornare in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) i dati relativi alla quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015 nonché dal Decreto MIPAAF prot. n. 0485148 del 30/09/2022. L'impegno per l'intervento oggetto del finanziamento decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato.
23. aggiornare in DANIA (Database Nazionale degli investimenti per l'Irrigazione e l'Ambiente) i dati relativi al progetto oggetto di finanziamento.
24. rispettare gli altri impegni elencati al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni domande di pagamento";
25. fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese nel rispetto di quanto previsto nell'atto di assegnazione dei contributi nonché a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati o all'Organismo Pagatore ne rilevino la necessità al fine di redigere



successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi PSP-CSR Toscana 2023/2027.

## 3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

### 3.1 Investimenti finanziabili

Sono finanziabili gli investimenti sulle infrastrutture irrigue e di bonifica, finalizzati a:

1. il miglioramento, rinnovo e ripristino delle infrastrutture irrigue esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata
2. la creazione, l'ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell'acqua (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente extra-aziendale), che non comportano un aumento netto della superficie irrigata. Sono contemplati invasi per la raccolta di acque piovane, acque superficiali e acque reflue depurate. Gli invasi alimentati da acque superficiali devono avere la finalità di immagazzinare l'acqua nei periodi di maggiore disponibilità per sostituire il prelievo durante la stagione irrigua, quando la disponibilità si riduce;
3. l'utilizzo a scopo irriguo di acque reflue affinate come fonte aggiuntiva di approvvigionamento idrico;
4. la manutenzione straordinaria, ad opera degli Enti irrigui, del reticolo artificiale di pianura avente finalità di irrigazione e bonifica e relativi impianti, allo scopo di mantenere o creare la fornitura di servizi ecosistemici legati agli ecosistemi acquatici.

Gli investimenti ammissibili di seguito elencati sono conformi a quanto indicato nel paragrafo 5 "Finalità e descrizione generale" della scheda dell'intervento SRD08 del PSP e del CSR-

Sono ammissibili a finanziamento i seguenti investimenti :

#### I. Investimenti materiali

##### **a) miglioramento di infrastrutture irrigue esistenti che non comportano un aumento netto della superficie irrigata**

Questa tipologia di investimento prevede l'attuazione su una infrastruttura irrigua esistente o su una parte di essa di:

- interventi che determinano un miglioramento delle caratteristiche tecniche e funzionali dell'opera;
- interventi di rinnovo che prevedono la sostituzione di uno o più elementi dell'opera,
- interventi di ripristino che consentono la riattivazione della funzionalità di un'opera dismessa.

L'investimento può essere finanziato soltanto se non comporta un aumento netto della superficie irrigata.

Ai sensi del presente intervento, sono da considerare come investimenti di miglioramento delle infrastrutture irrigue esistenti gli investimenti per **la realizzazione di nuove infrastrutture irrigue che non comportano un aumento della superficie irrigata**, quali gli investimenti per la realizzazione di nuove opere finalizzate alla infrastrutturazione collettiva di un'area già attualmente irrigata in autoapprovvigionamento.

##### **b) Creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini (invasi collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell'acqua) incluse le opere di adduzione e/o distribuzione connesse al bacino, che non comportano un aumento netto della superficie irrigata.**

L'investimento prevede interventi per la realizzazione/ampliamento/ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini per la raccolta di acque piovane, acque superficiali e acque reflue depurate. Gli invasi

alimentati da acque superficiali devono avere la finalità di immagazzinare l'acqua nei periodi di maggiore disponibilità per sostituire il prelievo durante la stagione irrigua, quando la disponibilità si riduce.

L'investimento può essere finanziato soltanto se non comporta un aumento netto della superficie irrigata.

L'intervento su un bacino può essere finanziato soltanto se il bacino per lo stoccaggio e la conservazione dell'acqua oggetto di intervento è collegato ad uno schema irriguo funzionante.

### **c) Realizzazione e miglioramento di infrastrutture per l'utilizzo a scopo irriguo di acque reflue affinate**

L'investimento prevede interventi per la realizzazione e il miglioramento di infrastrutture destinate anche all'utilizzo a scopo irriguo di acque reflue depurate.

Gli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte di approvvigionamento idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741.

*Per gli investimenti di cui ai punti a), b) e c) sono ammissibili le spese relative a:*

- realizzazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini (invasi collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell'acqua) incluso gli interventi di messa in sicurezza;
- realizzazione/ miglioramento di sistemi di adduzione
- realizzazione/ miglioramento di reti di distribuzione
- realizzazione/ miglioramento di opere di collegamento
- acquisto ed installazione di strumentazione per la misurazione ed il controllo delle acque;
- acquisto ed installazione di impianti per la filtrazione ed il trattamento delle acque.

### **d) Manutenzione straordinaria del reticolo artificiale di pianura avente finalità di irrigazione e bonifica**

L'investimento prevede interventi di manutenzione straordinaria del reticolo artificiale di pianura, avente finalità di irrigazione e bonifica, e dei relativi impianti, allo scopo di mantenere o creare la fornitura di servizi ecosistemici legati agli ecosistemi acquatici.

Sono da considerare interventi di manutenzione straordinaria tutte quelle attività di ricostruzione, sistemazione, riparazione, risanamento, consolidamento, modifica o sostituzione degli elementi di difesa, necessarie per il rinnovamento di elementi o di parti danneggiate.

A titolo esemplificativo sono ricomprese le seguenti attività:

- la ricostruzione di corpi arginali o il miglioramento prestazionale degli esistenti;
- la ricostruzione di argini, difese spondali, radenti o sporgenti, finalizzata a recuperare la stabilità di un tratto di opera;
- l'introduzione nei manufatti esistenti di nuovi elementi al fine di conseguire un corretto funzionamento dell'opera, compreso strumenti di misura e controllo;
- il ripristino delle opere trasversali ammalorate, eventualmente modificandone le dimensioni per migliorare le caratteristiche originarie;
- il ripristino e/o adeguamento funzionale degli impianti e delle reti irrigue.

Sono ammissibili anche gli interventi accessori strettamente collegati agli interventi di manutenzione straordinaria, che sono necessari per garantire la corretta esecuzione dell'investimento e il raggiungimento degli obiettivi previsti, quali ad esempio il taglio della vegetazione, l'allontanamento del materiale di risulta, la

movimentazione dei sedimenti in alveo, il ripristino delle sezioni originarie di deflusso, la riparazione ed il rinnovamento o la sostituzione delle parti deteriorate delle opere idrauliche e di bonifica.

## **II. Investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici**

L'acquisizione di programmi informatici utili per la gestione degli impianti oggetto del presente bando sono ammissibili purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto oggetto di finanziamento. La quota complessiva delle spese per gli investimenti immateriali non può essere superiore al 10% dell'intero investimento.

## **III. Spese generali**

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Sono incluse tra le spese generali gli onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, studi di fattibilità, spese legali e bancarie, parcelle legali e notarili, secondo quanto indicato nelle "Disposizioni comuni domande di pagamento". Sono escluse le spese generali collegate agli investimenti immateriali.

Le spese generali sono ammesse nel limite del 10 % calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali (investimenti per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature).

L'ammontare massimo delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo nella fase di assegnazione e che costituisce base d'asta, considerato quindi al lordo dell'eventuale ribasso d'asta.

## **3.2 Condizioni di ammissibilità per gli investimenti in infrastrutture irrigue**

a. Sono ammissibili gli investimenti per la realizzazione, il ripristino, l'adeguamento e l'efficientamento delle infrastrutture irrigue extra aziendali, comprese le reti di distribuzione irrigua, gli invasi e le opere di bonifica, conformemente all'articolo 74 del Regolamento (Ue) 2021/2115; sono compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore e artificiale di pianura, con finalità di riduzione del rischio idrogeologico e riqualificazione ambientale.

b. Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento PS PAC.

c. I Piani di Gestione delle Acque di riferimento delle Autorità di bacino distrettuale che hanno competenza sul territorio regionale:

- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po.

sono stati inviati alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Gli investimenti ammissibili di cui al paragrafo 3.1 concorrono al raggiungimento degli obiettivi dei suddetti Piani di Gestione delle Acque e sono coerenti con le misure specificate nel programma di misure di cui al secondo aggiornamento dei Piani di gestione delle acque 2021-2027 delle Autorità di bacino sopra elencate, approvati con D.P.C.M. del 7 giugno 2023 (G.U. n. 214 del 13 settembre 2023).

d. Sono ammissibili solo gli investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

e. Ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici, nelle quali nel recente passato (ultimi cinque anni) era attivo un impianto di irrigazione alimentato attraverso il prelievo di acque pubbliche, autorizzato con una concessione di derivazione.

Le informazioni relative alle superfici irrigate devono essere documentate nella relazione allegata alla domanda di sostegno.

f. Gli investimenti in infrastrutture irrigue esistenti di cui al **paragrafo 3.1 lettera a)** e **lettera b)** sono ammissibili al sostegno se da una valutazione ex ante gli investimenti risultano offrire un **risparmio idrico potenziale minimo pari al 15 %**. Secondo quanto previsto dalla scheda del PSP tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

Per risparmio idrico potenziale si intende una riduzione nell'uso dell'acqua che, grazie all'investimento, potrebbe essere ottenuta in relazione alla quantità di acqua che fluisce attraverso l'impianto interessato dall'investimento.

La valutazione del risparmio idrico potenziale deve essere eseguita in relazione alla tipologia di intervento attuata (es. riduzione delle perdite attraverso il miglioramento delle reti) e alle caratteristiche tecniche dell'impianto su cui è realizzato l'investimento.

La valutazione del risparmio idrico potenziale, anche ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio di selezione ad esso collegato, dovrà essere supportata da specifica documentazione ed inserita nell'ambito della relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno.

g. Non sono ammessi investimenti che riguardano corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua): pertanto non è previsto che debba essere conseguita alcuna riduzione effettiva minima del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di un dato corpo idrico.

Per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo "stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua" è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni "stato ecologico non buono o sconosciuto" e "presenza di pressioni significative relative a prelievi". Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo.

L'elenco dei corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua ricompresi nel territorio regionale della Toscana di competenza dell'autorità di Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale e del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale è consultabile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr>.

Nessun corpo idrico non buono per motivi inerenti la quantità è stato individuato nel territorio regionale della Toscana di competenza dell'Autorità di Distretto del Fiume Po.

Nella relazione tecnica allegata alla domanda deve essere indicato il corpo idrico superficiale e/o sotterraneo su cui va ad incidere l'intervento e deve essere dimostrato che gli interventi sono stati progettati e sono realizzati con modalità tali da non produrre impatti sui corpi idrici e sulle aree eventualmente interessate, in attuazione della normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Nessuna delle condizioni f) e g) si applica agli investimenti in infrastrutture esistenti che incidano solo sull'efficienza energetica o a investimenti nella creazione di bacini o a investimenti nell'utilizzo di acque affinate che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

### **Altri criteri specifici per gli investimenti irrigui di cui alle lettere b) e c) del par. 3.1**

a) Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di invasi/bacini a fini irrigui sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, come risultante dalle valutazioni approvate dalle autorità competenti previste per il tipo di intervento dalla normativa nazionale e regionale in materia;

b) Gli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741.

### **Titolarità della concessione/convenzione per il prelievo delle acque**

Gli investimenti sono ammessi al sostegno quando alla presentazione della domanda di sostegno il richiedente:

a) è titolare di una concessione di derivazione di acque pubbliche dal corpo idrico superficiale e/o sotterraneo che alimenta l'intervento irriguo oggetto di finanziamento ancora in corso di validità al momento della presentazione della domanda di sostegno, oppure se scaduta, è stata presentata istanza di rinnovo della concessione agli uffici competenti, ai sensi della normativa regionale di riferimento;

b) ha presentato domanda per il rilascio di una nuova concessione di derivazione di acque pubbliche dal corpo idrico che alimenta l'intervento oppure ha presentato una variante di una concessione esistente. Entro l'emissione dell'atto di assegnazione il soggetto beneficiario deve comunicare all'ufficio competente per l'istruttoria gli estremi dell'atto della nuova/variante concessione di derivazione rilasciata dagli uffici competenti;

c) ha stipulato una convenzione con il soggetto titolare della concessione di derivazione sul corpo idrico che alimenta l'opera oggetto di intervento irriguo, in corso di validità al momento della presentazione della domanda di sostegno oppure, se scaduta, è stata presentata istanza di rinnovo al soggetto titolare della concessione di derivazione.

I requisiti sopra riportati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e prima del saldo degli aiuti; sono verificati prima dell'atto di assegnazione (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di sostegno) e prima del saldo degli aiuti.

Nella relazione allegata alla domanda di sostegno il soggetto deve indicare:

- gli estremi della concessione di derivazione di acque pubbliche e la sua durata e/o gli estremi relativi alla domanda di rinnovo, nel caso di cui alla lettera a) ;
- gli estremi relativi alla domanda presentata per il rilascio di una nuova concessione di derivazione o per la "variante di una concessione esistente", nel caso di cui alla lettera b);
- il titolare della concessione e i dati identificativi della convenzione che regola il rapporto tra l'ente irriguo ed il titolare della concessione o gli estremi dell'istanza di rinnovo, nel caso di cui alla lettera c).

Il soggetto si impegna a richiedere il rinnovo della concessione/convenzione, entro il termine di scadenza indicato, qualora la concessione o la convenzione non abbia una durata sufficiente per coprire la conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Stabilità delle operazioni, periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni comuni" o ricorrono altre condizioni che ne rendono obbligatorio il suo rinnovo.

### **Adempienza DANIA**

Al momento della presentazione della domanda le proposte progettuali relative agli investimenti in infrastrutture irrigue devono essere presenti nella banca dati DANIA (<https://dania.crea.gov.it/>), complete di tutte le informazioni richieste.

## **3.3 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento e spese ammissibili**

Fermo restando il rispetto delle pertinenti disposizioni contenute nei seguenti documenti:

- PSP alla sezione 4.7 Elementi comuni dei tipi di interventi di sviluppo rurale ", in particolare ai paragrafi 4.7.3 sezione 1. Ammissibilità delle spese al FEASR e 4.7.1 Elenco degli investimenti non ammissibili
- "Disposizioni comuni";
- "Disposizioni comuni domande di pagamento"

il richiedente deve dichiarare in domanda di sostegno di essere consapevole che ai fini dell'ammissibilità si applica quanto segue:

1) le spese effettuate devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata: vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrue rispetto all'importo ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione;
- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;

I costi devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

- 2) gli investimenti devono essere conformi alla legislazione dell'Unione e nazionale/regionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
- 3) le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale;
- 4) deve essere garantito il rispetto della normativa nazionale vigente sugli appalti pubblici;
- 8) l'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo;
- 9) l'IRAP è considerata spesa ammissibile nei casi indicati al punto 1.7) del paragrafo 4.7.3 del PSP;
- 10) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile al sostegno solo nel caso in cui il costo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA):
  - sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
  - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
- 11) Le spese relative all'acquisto di terreni, sono ammissibili nei limiti del 10% del costo totale dell'operazione considerata.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

1. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato.
2. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione.

### 3.4 Investimenti/spese non ammissibili

In linea con quanto definito nel PSP (al paragrafo 4.7.1 "Elenco degli investimenti non ammissibili" della sezione 4.7 "Elementi comuni dei tipi di interventi di sviluppo rurale"), e nella scheda di intervento del CSR, **non sono ammissibili** gli aiuti per la realizzazione dei seguenti investimenti o le seguenti spese:

- 1) gli investimenti che non soddisfano le condizioni riportate ai paragrafi "Interventi finanziabili" e "Condizioni di ammissibilità per gli investimenti irrigui";
- 2) le tipologie di investimento non espressamente contemplate nel presente bando;
- 3) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 4) le spese e gli oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- 5) le spese generali relative agli investimenti immateriali;
- 6) gli onorari professionali per i quali non sia documentato in una specifica relazione a firma del professionista, l'oggetto della prestazione;
- 7) i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica; in tal caso sono ammissibili; i costi per un importo pari al costo del materiale ordinario per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzo di riferimento;
- 8) l'acquisto di attrezzature e materiale usato;
- 9) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- 10) l'acquisto di beni non durevoli, quali i materiali di consumo a ciclo breve;
- 11) l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- 12) acquisto di macchinari necessari per la realizzazione delle opere;
- 13) interessi passivi;
- 14) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- 15) opere e altri investimenti riferiti ad una unità produttiva principale diversa da quella indicata in domanda di sostegno, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 16) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente;
- 17) spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo;
- 18) il capitale circolante;
- 19) spese per noleggi.

### **3.5 Valutazione di congruità e ragionevolezza**

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel documento "Disposizioni comuni" e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

Ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa per il presente Bando deve essere preso come riferimento il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" vigente alla data di presentazione della domanda di sostegno, in conformità alle disposizioni in materia.

Per gli acquisti di materiali o attrezzature che non sono presenti nel citato Prezzario e per le spese generali, ai fini della valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi si deve basare sull'esame tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, forniti da fornitori diversi, riportanti in dettaglio l'oggetto della fornitura e provenienti via PEC da 3 fornitori diversi.

Nel caso di acquisto di beni e attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi o a progetti complessi e/o che necessitano di adattamenti specialistici, quando non sia possibile il confronto fra diverse offerte, la relazione deve essere sempre corredata da una dettagliata analisi tecnico/economica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto, che sarà soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

### **3.6 Localizzazione delle operazioni di investimento**

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno della Regione Toscana e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" o "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

### **3.7 Cumulabilità**

In base a quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2 del PSP, e al paragrafo "Requisiti di accesso generali" del documento "Disposizioni comuni", il richiedente non deve aver ottenuto/non deve ottenere altri finanziamenti sulle stesse spese ammissibili tali da rendere:

- a) la percentuale cumulata di contribuzione superiore alla percentuale massima di contribuzione definita dal regolamento UE 2021/2115 per ogni singolo intervento del PSP/CSR;
- b) l'importo totale cumulato dei contributi concessi superiore al 100% delle spese sostenute, nei casi in cui non sia definita una percentuale massima di contribuzione.

In ogni caso non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

### **3.8 Cantierabilità degli investimenti**

Per i progetti di lavori e opere pubbliche, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve essere disponibile almeno il "progetto di fattibilità tecnico economico" come disciplinato dal D. Lgs.vo 31 marzo 2023 n. 36 allegato I7.

Per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii, lo stesso deve essere acquisito entro la data stabilita nell'atto di assegnazione per l'avvio dei lavori (vedi successivo paragrafo "Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività").

Per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale – VIA -, il progetto contiene lo studio di impatto ambientale, e la VIA deve essere acquisita entro la data stabilita nell'atto di assegnazione per l'avvio dei lavori. Per le altre tipologie di opere non soggette a VIA o permesso a costruire o atto equivalente, l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari e preliminari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di sostegno purché nei tempi stabiliti nell'atto di assegnazione per l'avvio dei lavori.

Per gli investimenti che prevedono l'acquisizione di servizi o forniture, ai fini della "cantierabilità" è richiesto che il progetto presentato sia sviluppato ad un livello di completezza tale da consentire l'avvio, nei termini stabiliti dall'atto di assegnazione del contributo, dei procedimenti amministrativi necessari alla sua realizzazione (procedure di affidamento o appalto) e il successivo completamento nei termini previsti dall'atto di assegnazione del contributo.

Tutti i requisiti di cantierabilità che non sono richiesti al momento della domanda di sostegno, vengono verificati in fase di istruttoria delle domande di SAL e/o di saldo.

### **3.9 Norme di protezione ambientale**

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e ss.mm.ii e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008 e ss.mm.ii.

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e ss.mm.ii. e LR 30/2015 e ss.mm.ii., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.



### 3.10 Proprietà pubblica delle opere eseguite

Le aree espropriate o comunque acquisite, le opere realizzate ed i beni immobili acquistati dovranno essere intestati alla Regione Toscana secondo quanto disposto dagli artt. 31 e 32 della L.R. 79/2012, dove applicabili, ed assunte in inventario nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 77/2004. Tutti gli atti propedeutici all'acquisizione della proprietà - quali ad esempio piani particellari di espropri, decreti definitivi di esproprio, indennità corrisposte o atti di trascrizione della proprietà - dovranno obbligatoriamente essere trasmessi a Regione Toscana - Settore Patrimonio e Logistica.

### 3.11 Altri obblighi

Gli enti irrigui beneficiari di investimenti in infrastrutture irrigue devono:

a) aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti e a qualunque titolo afferenti all'intervento oggetto del finanziamento, da monte a valle, dalla fonte fino alla rete di distribuzione, comprendendo fonti, tronchi, nodi. In particolare, si richiede il completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie, la cui presenza o assenza è verificabile accendendo alla piattaforma SIGRIAN, secondo le specifiche disponibili al seguente link (<https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/>).

b) provvedere alla quantificazione dei volumi irrigui prelevati, utilizzati e restituiti e alla trasmissione al SIGRIAN, come da Linee guida Mipaaf di cui al DM 31/07/2015, relativi all'infrastruttura oggetto di investimento. Se trattasi di una nuova infrastruttura, l'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato.

a) aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dall'art. 6 e dall'allegato III al regolamento di esecuzione (UE) 2022/129, punto 2) "Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR".

Quindi, così come indicato nelle Disposizioni comuni, i beneficiari devono dare pubblicità al sostegno finanziario ricevuto dal Piano strategico della PAC, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione nel modo seguente:

a) fornendo sul proprio sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Reg. Ue 2022/129;

c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o investimenti in beni materiali o sostegno a operazioni Leader, esporre presso il luogo dell'operazione mezzi specifici per mettere in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione -targhe informative, cartelloni permanenti, display elettronici, poster ecc. a seconda dell'importo del sostegno pubblico.

Per facilitare i beneficiari nell'assolvimento degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dalla normativa europea, l'ADGR ha provveduto a fornire apposite Linee guida regionali, approvate con DGR n.392 dell'8 aprile 2024 e pubblicate sul sito web della Regione Toscana (<https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/comunicazione>).

## 4. Criteri di selezione

Le domande di sostegno sono inserite nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria", in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità scelte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno dettagliate nella seguente tabella:

### Criteri di Selezione

Principio di selezione	Descrizione del criterio di selezione	Punti
<b>I. Finalità specifiche degli investimenti</b>	<b>A)</b> Investimento finalizzato prevalentemente alla creazione di nuove infrastrutture irrigue che non comporta un incremento della superficie irrigata	6
	<b>B)</b> Investimento finalizzato prevalentemente al miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell'infrastruttura di irrigazione esistente (bacini, sistemi di adduzione, reti di distribuzione) che non comporta un incremento della superficie irrigata	9
	<b>C)</b> Investimento finalizzato alla manutenzione straordinaria del reticolo artificiale di pianura avente finalità di irrigazione e bonifica e relativi impianti	3
	I punteggi dei criteri I.A) e I.B) non sono cumulabili tra loro. Il punteggio del criterio I.C) è cumulabile con il punteggio del criterio I.A) o del criterio I.B).	
<b>II. Principi di selezione territoriali</b>	<b>A)</b> Investimento che interessa una infrastruttura irrigua che ricade in tutto o in parte in ZVN	3
	<b>B)</b> Investimento che interessa una infrastruttura irrigua che ricade, in tutto o in parte, in uno o più comuni inseriti nella Mappatura Nazionale (Aree interne) aggiornata per la programmazione 2021-2027, elencati al Par. 4.4. dell'Allegato A alla delibera giunta n. 199 del 28 febbraio 2022 <sup>1</sup>	1
	<b>C)</b> Investimento che interessa una infrastruttura irrigua che ricade, in tutto o in parte, in uno o più comuni individuati	1

<sup>1</sup>L'elenco dei comuni inseriti nella Mappatura Nazionale (Aree interne) è consultabile al seguente link: [https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr -Sezione "Aree interne"](https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr -Sezione ).

	come interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 (art. 2 della LR 51/2023) <sup>2</sup>	
	I punteggi dei criteri II. A), II. B) e II. C) sono cumulabili tra loro	
<b>III. Ricaduta territoriale degli investimenti</b>	<b>A)</b> Investimento che interessa una superficie attrezzata non inferiore a 100 ettari	2
<b>IV. Efficienza nell'uso della risorsa</b>	<b>A)</b> Intervento di miglioramento che garantisce un Risparmio idrico potenziale >25 %	2
	Il punteggio del criterio IV. A) è cumulabile solo con il punteggio del criterio di selezione I. B)	
<b>V. Fonti di prelievo delle risorse idriche</b>	<b>A)</b> Realizzazione o miglioramento di infrastrutture irrigue che prevedono anche il riuso a scopo irriguo di acque reflue depurate	2
<b>VI. Trasformazione in irrigazione collettiva</b>	<b>A)</b> Intervento per la trasformazione in irrigazione collettiva di aree già irrigate in autoapprovvigionamento	1
	Il punteggio del criterio VI.A) è cumulabile solo con il punteggio del criterio di selezione I. A).	
	<b>PUNTEGGIO MASSIMO CONCEDIBILE</b>	<b>23</b>
	<b>PUNTEGGIO MINIMO</b>	<b>3</b>

Le domande di sostegno con un punteggio totale al di sotto di 3 punti saranno escluse dal sostegno.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di sostegno.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e posseduti e verificati prima dell'adozione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di sostegno viene ricollocata nell'Elenco di cui al successivo paragrafo "Elenchi domande ricevibili e formazione della graduatoria".

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio quest'ultimo si posiziona entro quelli finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria del saldo risulta essere al di sotto del punteggio minimo indicato nella tabella di cui sopra si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

<sup>2</sup> L'elenco dei comuni di cui all'art.2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 è consultabile al seguente link: [https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr# zone\\_alluvionate\\_novembre\\_2023](https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/territori-rilevanti-per-il-feasr# zone_alluvionate_novembre_2023)

## **5. Durata e termini di realizzazione del progetto**

### **5.1 Decorrenza ammissibilità delle spese e inizio delle attività**

Secondo quanto previsto al paragrafo "Effetto incentivante" delle "Disposizioni comuni" e al paragrafo "Periodo di eleggibilità della spesa" delle "Disposizioni comuni domande di pagamento", un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e delle relative spese abbiano inizio dal giorno successivo alla ricezione della domanda di sostegno e si concluda entro i termini indicati nell'atto di assegnazione, fatte salve le eccezioni stabilite dalla sezione 4.7.3 del PSP.

Quindi una spesa è ammissibile se la data del documento di spesa e la data del relativo pagamento, questa ultima intesa come data di bonifico eseguito, sono ricomprese tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno ed il termine ultimo per la conclusione dell'operazione indicata nell'atto di assegnazione e comunque non oltre la presentazione della domanda di pagamento.

Quanto riportato nei punti precedenti non si applica alle spese generali effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Fermo restando quanto riportato nelle "Disposizioni comuni domande di pagamento" in merito alla dimostrazione dell'inizio/avvio dei lavori/delle attività, in linea con quanto previsto dalle "Disposizioni comuni", per i soggetti di diritto pubblico l'avvio dei lavori corrisponde alla data di consegna dei lavori o del servizio o, nel caso di forniture, alla data dell'ordine di fornitura.

Per i soggetti pubblici, ai fini della dimostrazione dell'inizio/avvio delle attività, valgono anche gli atti previsti dalla normativa sugli appalti equivalenti a quelli sopra riportati.

Al fine di garantire lo stato di avanzamento della spesa ed il raggiungimento dei target previsti dal PSP e dal CSR, per i soggetti pubblici l'atto di assegnazione del contributo stabilisce il termine ultimo entro il quale il beneficiario deve avviare i lavori o le attività, che verrà verificato nel corso della istruttoria della domanda di pagamento a saldo/SAL/proroga/anticipo.

Per i soggetti pubblici tale termine deve tener conto dei tempi previsti dal Codice dei contratti per l'espletamento dei procedimenti amministrativi collegati alle procedure di affidamento o appalto nonché dei termini previsti dal PSP per la conclusione degli investimenti".

Nel caso in cui il beneficiario, per cause non dipendenti dalla propria volontà, non possa procedere all'avvio dei lavori nei termini prescritti, può richiedere una proroga del termine per l'avvio dei lavori con le modalità previste dalle "Disposizioni comuni".

Nel caso in cui il beneficiario ritardi l'avvio dei lavori senza aver chiesto e ottenuto una autorizzazione di proroga sarà applicata una sanzione come disciplinato dall'OP ARTEA.

### **5.2 Termine finale**

I lavori e le spese (quietanzate) dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo indicato nell'Atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nei documenti attuativi regionali.

## **6. Modalità di presentazione della domanda di sostegno**

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it).

## **6.1 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di sostegno**

Ai fini della richiesta del sostegno previsto dal presente Bando, il richiedente può presentare la domanda di sostegno **a decorrere dal giorno 10 marzo 2025 ed entro le ore 13.00 del giorno 10 aprile 2025**.

Le domande di sostegno ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e ss.mm.ii.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite nel presente Bando e da ARTEA.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione delle domande in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva principale, così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Per ogni unità produttiva classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA, il richiedente può presentare anche più domande di sostegno purchè riferite a progetti indipendenti tra loro.

Il richiedente dichiara in DUA di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 679/16 e normativa nazionale.

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA dal decreto ARTEA n. 70 del 30/6/2016 e s.m.i. avente per oggetto "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)".

## **6.2 Contenuti della domanda di sostegno**

Le domande di sostegno devono essere presentate in forma completa e devono contenere tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'istruttoria e valutazione di merito del progetto secondo le indicazioni contenute nelle "Disposizioni comuni" e specificate nel presente Bando.

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la documentazione, in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA, che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati dal soggetto richiedente (come specificati nel bando), ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di sostegno inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa e di seguito elencata, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese.

La seguente documentazione è essenziale per consentire l'attività istruttoria e di valutazione e deve essere obbligatoriamente presentata contestualmente alla domanda di sostegno, a pena di esclusione:

I. relazione tecnico-analitica dettagliata dell'attività che contenga:

1. gli elementi descrittivi del richiedente, ulteriori rispetto a quelli disponibili nel fascicolo aziendale;
2. sintesi illustrativa dell'investimento oggetto della domanda di sostegno, con descrizione delle attività da realizzare e degli obiettivi che si intende raggiungere, per la valutazione della efficacia dell'operazione per il raggiungimento delle finalità-dell'intervento ed il rispetto delle condizioni previste dal Regolamento PS PAC;
3. la localizzazione degli interventi e la descrizione delle caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento, la documentazione fotografica relativa all'intervento ed, ove pertinente, i riferimenti catastali delle particelle oggetto dell'investimento;
4. una descrizione degli interventi, completa delle informazioni necessarie per verificare le condizioni di ammissibilità previste dal bando;
5. schema dell'impianto oggetto di investimento, con l'indicazione dell'estensione delle superfici irrigate/irrigabili collegate all'impianto;
6. la motivazione/dimostrazione dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione;
7. quadro economico;
8. il cronoprogramma e la tempistica di attuazione degli investimenti, compreso le date presunte di inizio e di fine lavori ed anche le fasi iniziali autorizzative e le fasi finali di collaudo delle opere, fino alla data di presentazione della domanda di pagamento finale;
9. la metodologia utilizzata per la stima dei costi delle voci di spesa del progetto
10. gli elementi di valutazione della ragionevolezza dei costi e la descrizione dei documenti utilizzati per la definizione della stima;
11. ove pertinente, l'indicazione degli elementi attestanti i requisiti di cantierabilità (indicazione degli estremi del permesso a costruire e/o della valutazione di impatto ambientale -VIA);
12. le informazioni relative alla concessione di derivazione di acque pubbliche e/o alla convenzione stipulata con il titolare della concessione, ai fini della dimostrazione di quanto richiesto al paragrafo "Titolarità della concessione/convenzione per il prelievo delle acque" del bando;
13. l'indicazione del corpo idrico superficiale e/o sotterraneo su cui va ad incidere l'investimento;
14. dimostrazione che l'investimento non comporta un aumento netto delle superficie irrigata, laddove pertinente.
15. dimostrazione del risparmio idrico potenziale minimo richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'investimento, opportunamente documentato, laddove pertinente;
16. dimostrazione che gli interventi sono stati progettati e sono realizzati con modalità tali da non produrre impatti negativi sui corpi idrici e sulle aree eventualmente interessate;
17. dimostrazione che sia stata prevista l'installazione di un contatore che misuri il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
18. dimostrazione che la proposta progettuale relativa all'investimento di cui alla domanda di sostegno è presente nella banca dati DANIA;
19. dimostrazione che la fornitura e l'utilizzo di acque affinate sono conformi al regolamento (UE) 2020/741, laddove pertinente.

II. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario come indicati dalla scheda d'intervento del PSP e del CSR e nel presente Bando, ove non già in possesso degli uffici regionali;

III. documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri di selezione;

IV. progetto tecnico dell'investimento, comprendente il computo metrico estimativo delle opere da realizzare, con dettagli analitici e sottocomputi anche nel caso di appalti a corpo, (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzari e metodologie come indicati nei paragrafi specifici del presente bando e del documento "Disposizioni Comuni".

L'assenza di uno o più di questi documenti o delle informazioni che devono essere contenute nella relazione tecnico-analitica comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno e quindi l'esclusione dal contributo.

Oltre alla documentazione sopra elencata, alla domanda di sostegno devono essere allegati:

- a) atto di approvazione del progetto presentato;
- b) ove pertinente, copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di sostegno, così come previsto nelle "Disposizioni comuni" e nelle "Disposizioni comuni domande di pagamento";
- c) esiti delle procedure di assegnazione e/o gare di appalto per spese tecniche e servizi di assistenza alla progettazione;
- d) dichiarazione di impegno ad eseguire la manutenzione dell'investimento secondo quanto previsto al paragrafo "Impegni".

Le disposizioni sopra indicate per gli investimenti materiali sono applicabili anche agli investimenti immateriali ove compatibili.

### **6.3 Integrazione della domanda di sostegno**

Se l'assenza o l'incompletezza dei documenti e delle informazioni elencate nella documentazione aggiuntiva a corredo della documentazione essenziale non consente una compiuta e corretta istruttoria della domanda di sostegno, gli Uffici Competenti per l'istruttoria possono richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti nei modi e nei termini fissati nel paragrafo "Richiesta di integrazioni" del documento "Disposizioni comuni".

Decorsi i termini fissati per fornire le integrazioni richieste, la domanda verrà valutata senza il concorso degli elementi carenti, oppure, in caso di non valutabilità dell'intero progetto, verrà valutata inammissibile.

### **6.4 Elenco delle domande ricevibili**

ARTEA, entro 15 giorni dalla chiusura dei termini per la ricezione delle domande, invia al Settore responsabile per l'intervento l'Elenco delle domande ricevibili pervenute, ordinate secondo i punteggi dichiarati nella domanda di sostegno in base ai criteri di selezione scelti dal richiedente e recanti la spesa e il contributo richiesto.

Sono ricevibili le domande chiuse, firmate e pervenute entro i termini e con le modalità stabilite dal presente Bando nei paragrafi precedenti.

L'elenco contiene almeno:

- la denominazione del richiedente;
- il numero e la data di protocollo ARTEA assegnato alla domanda di sostegno;
- il numero della domanda di sostegno (DUA);
- il CUP ARTEA;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione indicati nella domanda di sostegno (solo per bandi senza valutazione di commissione);
- ogni altro elemento che determina l'ordine dell'elenco;
- l'investimento complessivo previsto;
- il contributo richiesto (eventualmente ridotto, se necessario, al massimale stabilito dal bando);
- il contributo richiesto cumulato;
- l'UTE di riferimento;
- l'UTR di riferimento.

## **6.5 Approvazione dell'elenco delle domande ricevibili**

Il Settore Responsabile dell'intervento, entro il termine fissato nei paragrafi "Approvazione dell'elenco delle domande ricevibili (bandi senza commissione)" e "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", prende atto del suddetto elenco e lo approva con decreto, depurandolo dai dati personali ivi contenuti (denominazione del richiedente, CUAA).

Il Decreto di presa d'atto dell'elenco e l'elenco delle domande di sostegno è pubblicato sulla banca dati degli atti regionali disponibile all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali> e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/svilupporurale-2023-2027>.

La pubblicazione del decreto sul sito della Regione Toscana costituisce la notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale.

Dal momento dell'approvazione del suddetto decreto possono essere avviate le attività istruttorie delle domande di sostegno che presentano il punteggio più alto e che, secondo l'ordine dell'elenco, hanno richiesto un contributo che, complessivamente, rientra nella dotazione finanziaria messa a bando anche a seguito di eventuali incrementi della dotazione finanziaria.

Gli uffici territoriali procedono alla istruttoria delle domande relativamente alla ammissibilità, alla verifica e determinazione dei punteggi, alla ammissibilità e quantificazione delle spese e di ogni altro elemento istruttorio previsto nel bando, inserendo gli esiti delle istruttorie nel sistema informativo di ARTEA.

ARTEA rende conseguentemente e contestualmente disponibile, tramite il proprio Sistema Informativo, l'aggiornamento dell'elenco delle domande finanziabili che possono essere istruite dagli uffici territoriali, nel limite massimo delle risorse disponibili assegnate al bando.

Tale aggiornamento avviene in maniera costante e continuativa ed è finalizzato ad organizzare le attività istruttorie. Pertanto lo stesso non comporta l'adozione di nuovi decreti di modifica dell'elenco delle domande ricevibili da parte del Settore Responsabile dell'intervento.

## **6.6 Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno**

Le domande sono istruite dall'Ufficio Competente per l'istruttoria delle domande di sostegno, individuato in attuazione di quanto stabilito nel documento "Disposizioni comuni".

L'istruttoria delle domande di sostegno è finalizzata ad accertare l'ammissibilità delle stesse e viene eseguita nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di sostegno" del documento "Disposizioni Comuni".

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

## **6.7 Atto di assegnazione dei contributi**

A seguito dell'istruttoria delle domande di sostegno, l'Ufficio Competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto di assegnazione dei contributi per le domande risultate ammissibili e finanziabili.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'Ufficio competente per l'istruttoria che provvede ad inviarlo tramite PEC al beneficiario.

L'atto di assegnazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- b) descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- c) importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- d) i terreni o gli altri beni immobili oggetto di intervento;
- e) la data di inizio lavori;



- f) l'importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- g) l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- h) ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i) i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- j) i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
- k) i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- l) il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- m) le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- n) altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- o) gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- p) ove pertinente, una liberatoria dell'amministrazione della Regione Toscana rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità;
- q) la clausola che in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano le riduzioni o la revoca del sostegno, secondo quanto disposto dal bando e dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.;
- r) le modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 99 "Comunicazione ai beneficiari della pubblicazione di dati che li riguardano" del Reg. (UE) n. 2021/2116, in conformità delle prescrizioni del regolamento "GDPR" (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, che prevedono che "gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli";
- s) la clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso, l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- t) altri elementi specificatamente richiesti dai singoli bandi.

## 6.8 Approvazione della graduatoria

La graduatoria delle domande ammesse a contributo, non ammissibili e non finanziabili è formata sulla base degli esiti dell'attività istruttoria svolta dagli Uffici territoriali seguendo l'elenco delle domande ricevibili definito con decreto del Settore responsabile.

Le istruttorie si intendono completate quando sono approvati gli atti di assegnazione dei contributi per un importo complessivo pari all'importo messo a bando.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

Dal momento della conclusione delle attività istruttorie per la totale assegnazione delle risorse disponibili, il Responsabile dell'Intervento prende atto degli esiti di tali attività e, con proprio decreto, provvede all'approvazione della graduatoria.

La graduatoria ha natura ricognitiva ed è approvata dal Settore Responsabile dell'intervento successivamente agli atti di assegnazione emessi dagli Uffici territoriali al fine di garantire informazione e trasparenza circa le attività svolte, secondo le modalità previste dalle "Disposizioni comuni".

Il Decreto di approvazione della graduatoria da parte del Responsabile dell'intervento e la graduatoria allegata sono pubblicati sul BURT e ne è data evidenza sul sito della Regione Toscana, pagina Sviluppo Rurale Toscana 2023-2027, all'indirizzo: <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027>.

Nel caso in cui, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la Giunta individui ulteriori risorse da destinare al finanziamento delle domande comprese nell'Elenco/Graduatoria di cui sopra, gli Uffici Territoriali provvedono alle necessarie attività istruttorie in modo analogo a quanto precedentemente riportato e il Responsabile dell'intervento approva una graduatoria di scorrimento.

Gli elenchi delle domande non finanziabili per carenza di risorse cessano di avere validità quando, per lo stesso intervento del PSP, sia stato approvato un nuovo bando.

## **7. Varianti in corso d'opera ed adattamenti tecnici**

Le condizioni che disciplinano le varianti in corso d'opera e gli adattamenti tecnici sono contenute nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia per i dettagli.

## **8. Erogazione dell'anticipo**

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere, in un'unica soluzione, il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico concesso.

Nel caso di beneficiari pubblici deve essere presentato, allegato alla domanda di anticipo, un atto di un organo deliberante dell'Ente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati, gli obiettivi non raggiunti, oppure l'intervento sia oggetto di revoca totale o parziale.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio delle attività previste dal progetto oggetto di assegnazione.

Le richieste di anticipo non possono essere presentate oltre i 12 mesi successivi la data dell'atto di assegnazione.

Si rimanda al documento "Disposizioni comuni domande di pagamento" per ulteriori indicazioni in merito alla richiesta e al pagamento dell'anticipo.

## **9. Erogazione del saldo e rendicontazione delle spese**

L'erogazione a saldo del sostegno concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA, che deve essere presentata secondo le modalità e i termini disciplinati nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento"

Nella domanda di pagamento a saldo devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al termine ultimo fissato per la presentazione della stessa indicato nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe.

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite nel documento "Disposizioni comuni domande di pagamento".

## **10. Sanzioni e riduzioni**

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di accesso/ammissibilità, altri obblighi, impegni previsti per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni del sostegno progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare fino alla decadenza della domanda di sostegno e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

Per il dettaglio in merito alle sanzioni e esclusioni si rimanda a quanto sarà disciplinato dalle Disposizioni stabilite in esecuzione del D.Lgs. n.42 del 17 marzo 2023 e ss.mm.ii.

## **11. Informativa privacy (Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati")**

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i. ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. viene data informazione che i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)).
2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
  - partecipazione a questo Bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
  - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli.

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i. e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per istruire la domanda e per l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.

6. Il partecipante al presente Bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)).

7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

## 12. Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, i responsabili del procedimento sono:

- a) per la trasmissione dell'elenco delle domande pervenute e ricevibili: il Dirigente del Settore di ARTEA;
- b) per l'approvazione dell'elenco delle domande ricevibili e la presa d'atto della graduatoria: il Dirigente del Settore responsabile dell'intervento;
- c) per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente incaricato della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale in attuazione del "Documento attuativo competenze", di cui alla DGR n.742/2024.

Per informazioni si consulti le pagine web relative al presente Bando tramite il sito <https://www.regione.toscana.it/sviluppo-rurale-2023-2027/bandi>.

## 13. Disposizioni finali

Si precisa che la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 25/06/2024.

Per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda invece a quanto stabilito nelle "Disposizioni comuni", nei documenti attuativi regionali previsti dal CSR, nelle "Disposizioni comuni domande di pagamento", vigenti al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia alle Disposizioni Comuni per quanto segue:

1. Fascicolo aziendale elettronico;
2. Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza dei costi;
3. Cambio del beneficiario, varianti e adattamenti tecnici;
4. Impegni dei beneficiari;
5. Anticipo;
6. Varianti in corso d'opera;
7. Proroga dei termini;
8. Domanda di pagamento;
9. Cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
10. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
11. Monitoraggio;
12. Tempistica e fasi del procedimento;
13. Correzione di errori palesi;
14. Spese;
15. Periodo di eleggibilità della spesa;
16. Stabilità delle operazioni;
17. Sanzioni e riduzioni;
18. Spese ammissibili e non ammissibili
19. Possesso di UTE/UPS;
20. Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione.

Si precisa inoltre che in qualsiasi caso di controversia attinente l'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente bando le parti convergono l'applicazione degli interessi di cui all'art. 1284 primo comma c.c.